

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E TFR

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE	
Finanziatore Indirizzo	We Finance S.p.A. Via dell'Arsenale n. 19 - 10121 Torino C.F. 03839770264 - P.IVA 01654870052 - S.d.I.75HCYT1 Iscrizione all'Albo ex art. 106 T.U.B. n.164 - codice ABI 329060 Sito web: www.wefinancespa.it
Intermediario del credito Indirizzo	
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO	
Tipo di contratto di credito	Finanziamento rimborsabile attraverso la cessione pro solvendo di quote della retribuzione.
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.	Euro
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.	Il Consumatore può utilizzare immediatamente tutto il credito a seguito dell'erogazione dell'importo totale del credito (netto) che avviene tramite assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario a seguito degli adempimenti di legge (art. 1264 c.c.).
Durata del contratto di credito	Mesi
Rate e, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: Euro , n. , mensile Il Consumatore pagherà, nel seguente ordine, per ciascuna rata: - la quota capitale; - la quota interessi. Il finanziamento viene imborso secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese: la rata costante prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto gli interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta. Trovano applicazione gli artt. 1193 e 1194 c.c..
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e costi connessi al credito.	Euro
Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito	Il finanziamento è garantito dalla cessione della retribuzione e dalle somme presenti e future accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto (e dalle altre somme a qualunque titolo dovute) presso il Datore di lavoro e/o presso il fondo pensione complementare così come previsto dalla normativa (D.P.R. 180/1950 e successive modifiche e integrazioni; D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni).
3. COSTI DEL CREDITO	
Tasso di interesse	TAN % (Tasso Annuo Nominale fisso)
Tasso annuale effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.	TAEG: % calcolato considerando il Tasso d'interesse e tutti i Costi connessi esplicitati nella successiva sezione 3.1.
	Esempio:
	Importo totale dovuto dal consumatore (lordo): €
	Interessi nominali al TAN: €
	Totale Costi up front: €
	Rata: €
	Durata:
	Importo totale del credito (netto): €
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG	NO (Vedasi Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi) NO

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E TFR

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi Connessi	
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	INTERESSI NOMINALI AL TAN €
	COSTI UP FRONT Oneri fiscali – imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'Importo totale dovuto dal consumatore, al netto di interessi : €
<i>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati</i>	Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le clausole non aventi ad oggetto il tasso di interesse in conformità all'art. 118 TUB.
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.	In caso di ritardato pagamento di rate mensili, non saranno addebitati interessi di mora. Saranno addebitati interessi di mora al TAN in caso di ritardato pagamento: (i) del debito residuo a seguito di risoluzione di diritto del Contratto; (ii) dell'eventuale anticipo ottenuto, oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata concessione del finanziamento. L'eventuale ritardato e/o mancato pagamento potrebbe determinare gravi conseguenze per il Consumatore (come ad esempio, la risoluzione del Contratto di credito e la decadenza dal beneficio del termine con conseguente obbligo di restituzione immediata del debito residuo, nonché l'avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà del Consumatore volte al recupero del complessivo debito residuo e la segnalazione in banche dati) e potrebbe rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI	
Diritto di recesso Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.	SI
Rimborso anticipato Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato.	SI In conformità all'art. 125-sexies TUB, il Consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto di credito. SI In conformità all'art. 125-sexies TUB, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, pari a: - 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto di credito è superiore a un anno, ovvero - 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto di credito è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto di credito. L'indennizzo non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione che garantisce il credito ovvero in caso di decesso del Consumatore; b) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad € 10.000. L'indennizzo non è altresì dovuto nei casi in cui il Consumatore, a seguito dell'estinzione anticipata, acceda ad un nuovo finanziamento in rinnovo del precedente con il medesimo Finanziatore.
Consultazione di una banca dati Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.	SI
Diritto a ricevere una copia del contratto Il Consumatore ha il diritto su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore al momento della richiesta non intende concludere il contratto.	SI
Cessione del credito Il consumatore ha il diritto di cedere a terzi eventuali crediti derivanti dal Contratto di credito	NO Il Consumatore non potrà cedere a terzi eventuali crediti derivanti dal Contratto di credito, a qualsivoglia titolo, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, cod. civ.

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E TFR

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASI DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI	
a) Finanziatore	We Finance S.p.A. Via dell'Arsenale n. 19- 10121 Torino C.F. 03839770264 - P.IVA 01654870052 – S.d.I.75HCYT1 Sito web: www.wefinancespa.it
Iscrizione	Albo ex art. 106 TUB al n.164, codice. ABI 329060
Autorità di controllo	Banca d'Italia
b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Consumatore ha diritto di recedere dal Contratto di credito senza penalità e per qualunque ragione entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto di credito o, se successivo, dal momento in cui il Consumatore stesso ha ricevuto tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, TUB. Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore dovrà inviare comunicazione scritta al Finanziatore, prima della scadenza del predetto termine, di quattordici giorni di calendario, nelle modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo We Finance S.p.A., presso la sede operativa P.zza della Repubblica 9, 20121 Milano; b) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: pec@pec.wefinancespa.it. <p>Se il Contratto di credito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso deve restituire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti; b) l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'Importo totale dovuto dal consumatore, al netto di interessi ; c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base del TAN applicato.
Legge applicabile e/o Foro competente	Al contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia tra Finanziatore e Cliente, sarà competente il foro di domicilio o residenza del Cliente. Se il Cliente non risultasse residente sul territorio italiano, sarà competente il Foro di Milano.
Lingua	Le condizioni contrattuali e le relative informazioni saranno riportate solo in lingua italiana che il Cliente dichiara di conoscere.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Consumatore può presentare un eventuale reclamo al Finanziatore a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero posta ordinaria, presso la sede operativa We Finance S.p.A. all'indirizzo P.zza della Repubblica 9, 20121 Milano, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) reclami@wefinancespa.it o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.wefinancespa.it, oppure a mezzo fax al nr. 02/84253699.</p> <p>Il Finanziatore provvederà ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ricezione. Al ricevimento del reclamo il Finanziatore invierà una comunicazione di presa in carico con l'indicazione del tempo massimo entro cui verrà fornito un riscontro, e comunque nei tempi sopra indicati. Se il Consumatore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia oppure chiedere al Finanziatore la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.</p> <p>Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizione di procedibilità Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Consumatore, con la firma del Contratto di credito, concorda con il Finanziatore nel sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal Contratto di credito a qualsivoglia organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia. Resta comunque ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di ricorso all'ABF che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.</p>

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E TFR

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

NOTE ESPLICATIVE COSTI CONNESSI

- 1) Si riporta qui di seguito la definizione dei Costi connessi di cui alla sezione 3.1, che compongono il TAEG, e il relativo trattamento in caso di rimborso anticipato del finanziamento:

Componenti del TAEG	Definizioni	In caso di Rimborso anticipato del finanziamento
TAN (Tasso Annuo Nominale)	Tasso d'interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua	Al Consumatore vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di rimborso anticipato (estinzione) del finanziamento. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.
Oneri fiscali	Importi addebitati al Consumatore per l'assolvimento degli oneri fiscali.	Non rimborsati.

Si precisa che il Consumatore non deve corrispondere all'Intermediario del credito nessun costo e/o onere aggiuntivo rispetto a quelli dovuti al Finanziatore e indicati nel presente Modulo delle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (di seguito "Modulo Secci").

- 2) Come indicato alla sezione 3. Costi del credito, per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte il Consumatore non deve sottoscrivere alcuna assicurazione che garantisca il credito. Il Finanziatore è tuttavia obbligato, ai sensi del D.P.R. n. 180/1950, a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura del rischio di decesso del Consumatore, che rimane a cura e spese del Finanziatore. Il Finanziatore non svolge attività di intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso provvigionale dalle Compagnie di assicurazione in caso di polizze obbligatorie.
- 3) Ai fini della verifica antiusura, il tasso effettivo globale dell'operazione (T.E.G.) è pari a %.
- 4) Per "oneri fiscali" si intende l'importo addebitato al Consumatore a titolo di imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'importo totale dovuto dal consumatore, al netto di interessi.
- 5) Per ulteriori spiegazioni e chiarimenti in merito alla documentazione precontrattuale fornita, alle caratteristiche essenziali del prodotto offerto, agli effetti che possono derivare dalla sottoscrizione del Contratto di credito in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento, nonché alle informazioni precontrattuali contenute nel presente "Modulo Secci", il Consumatore potrà rivolgersi, gratuitamente, e sino ai successivi 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto di credito, nei normali orari di lavoro al seguente recapito: 02/84253600. Il Consumatore potrà altresì effettuare una scelta consapevole e informata circa il finanziamento richiesto, nonché calcolare la sostenibilità della propria rata, accedendo al sito internet www.monitorata.it.
- 6) Si riporta nella tabella qui di seguito un esempio rappresentativo degli importi che il Consumatore dovrà restituire al Finanziatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con evidenza degli oneri fiscali (costi up front) che non saranno restituiti da parte del Finanziatore in caso di rimborso anticipato.

IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE (Debito complessivo)	€		
INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	€		
COSTI UP FRONT (Oneri fiscali trattenuti in sede di erogazione. Non saranno restituiti in caso di estinzione anticipata del finanziamento)	€		
COSTI/COMMISSIONI A MATURAZIONE NEL TEMPO (RECURRING) (in sede di erogazione non sono stati trattenuti costi/commissioni recurring)	€		
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (importo che viene erogato al Consumatore)	€		
ESTINZIONE ANTICIPATA	allo scadere della	rata	rata
(+) Debito residuo lordo*	€	€	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al Consumatore	€	€	€
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al Consumatore	€	€	€
(=) Debito residuo netto da restituire al Finanziatore per estinguere il finanziamento**	€	€	€
* Pari alla differenza tra debito complessivo e somma delle rate già pagate.			
** Al debito residuo netto sarà applicato, qualora ne sussistano i presupposti, un indennizzo calcolato secondo i termini indicati nella Sezione 4. del presente "Modulo Secci".			

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E TFR

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE

Nome: _____ Cognome: _____ Nazionalità: _____
 Città di residenza: _____
 Via: _____
 Nato il: _____ A: _____
 Codice Fiscale: _____ E-mail: _____
 Documento: _____ Num: _____
 Rilasciato da: _____ Data Rilascio: _____ Luogo: _____ Scadenza: _____
 Occupazione: _____ Assunto dal: _____

DATI DEL TERZO DEBITORE CEDUTO (ATC)

Denominazione: _____ Sede Legale: _____ Via/P.za: _____
 Codice Fiscale / P.IVA: _____ PEC: _____ TEL: _____
 Fax: _____

CONDIZIONI FINANZIARIE

A) Importo totale del credito: _____ euro D) Num. Rate: _____
 B) Costo totale del credito: _____ euro E) Importo Rata: _____ euro
 B1) Interessi Nominali: _____ euro
 B2) Imposta sostitutiva _____ euro F) TAN _____ %
 H) TAEG _____ %
 C) Importo totale dovuto (A+B): _____ euro
 Modalità di erogazione: _____ () Bonifico _____ () Assegno
 IBAN: _____
 Data: _____

ACCETTAZIONE CONDIZIONI FINANZIARIE

Mediante la presente sottoscrizione, il Cliente dichiara di aver preso visione, aver letto, compreso e di aver accettato le Condizioni Finanziarie suindicate ritenendole adatte alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.

FIRMA DEL CLIENTE _____ LUOGO E DATA Milano _____

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Mediante la presente sottoscrizione, il Cliente dichiara di aver preso visione, aver letto, compreso e di aver approvato espressamente le condizioni generali di Contratto riportate sul presente modulo.

FIRMA DEL CLIENTE _____ LUOGO E DATA Milano _____

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

In base a quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 c.c., mediante la presente sottoscrizione, il Cliente dichiara di aver preso visione, aver letto, compreso e di aver approvato espressamente e specificatamente le seguenti clausole: Art. 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 7 (Modifica unilaterale delle Condizioni contrattuali), 8 (Diritto di recesso), 9 (Rimborso anticipato), 10 (Ritardo nei pagamenti), 11 (Cessione dello Stipendio Obblighi dell'Azienda/Amministrazione Terza Ceduta e Notifica del Contratto), 12 (Riduzione della Retribuzione), 13 (Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - Cessione TFR/Indennità di Fine Servizio), 14 (Condizioni relative alla cessione del TFR o equivalente), 15 (Cessione verso Fondi Pensione), 16 (Procedure concorsuali a carico dell'ATC), 17 (Cambiamento di datore di lavoro o Pensionamento), 18 (Decadenza dal beneficio del termine), 19 (Cessione del contratto o diritti derivanti dal contratto), 22 (Legge e normativa applicabile - Foro competente).

FIRMA DEL CLIENTE _____ LUOGO E DATA Milano _____

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E TFR

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), con la firma di questo modulo che può avvenire anche con apposizione di Firma Elettronica Qualificata, richiede a We Finance (di seguito "Cessionaria"), Intermediario soggetto a vigilanza di Banca d'Italia ed iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 164, un prestito personale garantito da cessione pro-solvendo del quinto dello stipendio e TFR o equivalente (di seguito Prestito o Finanziamento o Contratto), secondo quanto previsto dal Testo Unico Dpr n. 180/50, dal regolamento attuativo Dpr n. 895/50 e dagli artt. 1260 ss c.c., salvo quanto espressamente derogato con il presente contratto. Tali garanzie si estendono anche all'eventuale rinnovo del prestito. La Cessionaria si riserva il diritto insindacabile e discrezionale di non accogliere la richiesta di prestito. Se la domanda di credito è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, la Cessionaria informa il Cedente immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori.

Articolo 2 – Conclusione del contratto.

Il contratto si intende concluso quando la Cessionaria accetta la richiesta di finanziamento, dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito creditizio del Cliente e dei suoi garanti o danti causa (Terzo Ceduto) e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica in materia di anticiclaggio, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dal D.Lgs. 90 del 25 maggio 2017.

In caso di eventuale accoglimento della domanda di finanziamento, risultante dalla comunicazione inviate al Suo domicilio e comunque resa nota con l'accreditamento dell'importo richiesto, le condizioni relative al prestito saranno regolate da quanto pattuito all'atto della sottoscrizione di questo modulo.

Articolo 3 – Condizioni del prestito e ammortamento.

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel prospetto delle Condizioni Finanziarie, al netto di eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti del Cedente, che quest'ultimo autorizza a trattenere dall'Importo totale del credito.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi, nonché a ricevere copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

L'erogazione del prestito potrà avvenire in seguito al ricevimento da parte della Cessionaria della dichiarazione scritta dell'ATC, contenente l'impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile del Cliente stesso o in seguito al ricevimento della prima trattenuta mensile proveniente dall'ATC.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dal presente contratto, il Cedente ha l'obbligo di:

1. rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto, nel prospetto delle Condizioni Finanziarie;
2. comunicare alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 – Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi.

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria, presso il domicilio della stessa.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento scalare francese.

Il Cedente e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore della Cessionaria.

Articolo 5 – Coperture assicurative obbligatorie.

Secondo quanto previsto dal Dpr 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria sulla vita del debitore e contro il rischio impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia Assicurativa dovrà estinguere il finanziamento, nel rispetto delle condizioni assicurative, ferme restando le deroghe previste dal presente contratto, nonché i diritti e/o gli obblighi derivanti in caso di procedura concorsuale dell'ATC, in caso di riduzione dello stipendio, in caso di cambio del datore di lavoro ed in caso di decadenza dal beneficio del termine.

In caso di decesso del Cedente, la compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente, dell'ATC e di qualsiasi altro soggetto tenuto al pagamento delle somme dovute in base a quanto previsto in base al presente contratto e/o dalla normativa applicabile.

Articolo 6 – Oneri e spese.

Sono a carico del Cedente:

- a) le spese riportate alla voce "Costo totale del credito";
- b) le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate nel modulo "Informazioni Europee di Base Sul Credito ai Consumatori";
- c) ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto.

Sono sempre gratuite:

- a) le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge
- b) le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Articolo 7 – Modifica unilaterale delle Condizioni contrattuali.

In caso di sussistenza di un giustificato motivo, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto, o tramite altro supporto durevole, la "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente in vigore.

Articolo 8 – Diritto di recesso.

Il Cedente ha diritto di recedere dal Contratto entro quattordici giorni dalla conclusione.

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria prima della scadenza del termine di quattordici giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: We Finance S.p.A., presso la sede operativa P.zza della Repubblica 9, 20121 Milano;
- b) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.wefinancespa.it.

Se la Cessionaria ha già erogato il prestito o l'anticipazione, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso:

- a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
- b) l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'Importo totale dovuto dal consumatore, al netto di interessi;
- c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Articolo 9 – Rimborso anticipato.

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del contratto.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- a) l'ammontare del capitale residuo;
- b) gli interessi e gli altri oneri maturati;
- c) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- d) il compenso a titolo di penale pari all'1% dell'importo rimborsato anticipatamente (capitale residuo a scadere) se l'ammortamento residuo del contratto è superiore ad un anno ed allo 0,50% se l'ammortamento residuo è pari o inferiore ad un anno.

Si precisa che in caso di rimborso anticipato saranno restituite le seguenti somme:

- gli interessi nominali non maturati alla data della chiusura effettiva del finanziamento con il metodo scalare francese.

Si precisa inoltre che in caso di rimborso anticipato non saranno restituiti gli oneri fiscali, in quanto maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.

Articolo 10 – Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nel frontespizio di questo contratto a seguito di:

- a) eventuali interventi di recupero credito giudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- b) eventuali interventi legali, anche stragiudiziali.

La Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento), con l'applicazione degli interessi corrispettivi pattuiti contrattualmente.

Articolo 11 – Cessione dello Stipendio - Obblighi dell'Amministrazione Terza Ceduta (ATC) e Notifica del contratto.

Il Cedente, a garanzia della restituzione del finanziamento, cede "pro-solvendo", con effetto immediato, in favore della Cessionaria, che accetta, il proprio credito verso l'ATC (Datore di Lavoro/Amministrazione) rappresentato dal quinto dello stipendio pari alla rata contrattuale, nonché l'intero TFR ed ogni altro emolumento dovuto al medesimo Cedente per l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, in base alle vigenti disposizioni di legge con riguardo al Testo Unico DPR n. 180/50 e relativo regolamento DPR n. 895/50 ed ai sensi artt. 1260 e segg. Cod.Civ., sino alla concorrenza del credito residuo della Cessionaria.

Dopo la conclusione del contratto, la Cessionaria notificherà il presente contratto ed eventuali allegati, autorizzata in tal senso dal Cedente, al datore di lavoro/ amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC" o Amministrazione Terza Ceduta) dalla quale il Cedente dipende o da cui percepisce emolumenti. Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla alla Cessionaria entro il giorno 20 di ogni mese, sino ad estinzione del prestito.

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E TFR

Articolo 12 – Riduzione della Retribuzione.

Se la retribuzione mensile del Cliente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere quella concordata contrattualmente. Se la retribuzione mensile del Cliente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta sarà pari al quinto dello stipendio ridotto.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione mensile del Cliente e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Società sino alla totale estinzione del finanziamento, con relativo prolungamento del piano di ammortamento. Non potrà considerarsi causa legittimante la riduzione della trattenuta, la notifica di sequestri, pignoramenti, deleghe, cessioni, pegni, successivi alla conclusione del contratto stipulato con la Società. Il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Società l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati nel presente contratto.

Articolo 13 – Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento – Cessione TFR/ Indennità di Fine Servizio.

Il Cedente a garanzia del prestito, cede pro-solvendo irrevocabilmente con effetto immediato, a favore della Cessionaria, che accetta, l'intero importo maturato e maturando per TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS, Fondo Tesoreria o qualsiasi Ente o Fondo Pensione, e le somme accantonate presso i fondi pensione, sino alla concorrenza per l'estinzione del prestito in oggetto, in base al Testo Unico DPR n.180/50 e relativo regolamento DPR n.895/50 ed agli artt.1260 ss Cod.Civ.. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria qualsiasi variazione disposta dallo stesso Cedente per la destinazione del TFR.

Il Cedente conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima. Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento.

Per ogni giorno di ritardo il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati nel presente contratto.

Articolo 14 – Condizioni relative alla cessione del TFR o equivalente.

Il Cedente si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR, così come il Terzo Debitore Ceduto non potrà concedere anticipazioni, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto da parte della Cessionaria ed in mancanza, l'anticipazione sarà da intendersi non opponibile alla Cessionaria stessa, con obbligo dell'ATC al versamento dello stesso importo in caso di cessazione del rapporto di lavoro in favore della Cessionaria.

Il Cedente esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dall'ATC, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati.

Il Cedente dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata e/o di voler recedere dagli stessi.

Pertanto, il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto, tramite estensione della trattenuta di un quinto sull'emolumento di cui il Cedente sarà creditore, mentre le somme dovute una tantum sono cedute per intero.

Articolo 15 – Cessione verso Fondi Pensione.

Il Cedente cede ai sensi dell'art. 1260 e seguenti del Codice civile "pro-solvendo" con effetto immediato a favore della Cessionaria, che accetta, l'intero importo maturato e maturando dovuto da qualsiasi Fondo Pensione e/o altro Ente o forma previdenziale o pensionistica complementare o integrativa, in caso di liquidazione del capitale accantonato, sia come rendita sia in unica soluzione. Anche in deroga a quanto previsto dalla legge e/o dallo statuto del Fondo Pensione e/o dell'Ente o forma previdenziale o pensionistica complementare cui il Cedente abbia aderito, il Cliente con questo contratto conferisce alla Cessionaria, che accetta, mandato irrevocabile, anche ai sensi dell'art. 1723 del codice civile, sino all'integrale rimborso del finanziamento concesso con questo contratto e dei relativi accessori, ad esercitare il diritto di recedere dal Fondo Pensione e/o dall'Ente o forma previdenziale o pensionistica complementare, in nome e per conto del Cedente stesso e/o a domandare il riscatto e/o la liquidazione del capitale maturato, con il pagamento in favore della Cessionaria medesima (o eventuali altre società che subentrassero nella titolarità del credito), sino all'integrale rimborso del finanziamento concesso con questo contratto e dei relativi accessori.

Il Cedente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare che inficino la garanzia del prestito se non esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla legge (art. 2120, punto 8, lett. a), del c.c. ed art. 11, punto 7, lett. a), del D. Lgs. n. 252/2005) e/o da eventuali accordi di autoregolamentazione. Il Cedente autorizza la Cessionaria a notificare questo contratto a qualsiasi Fondo Pensione e/o Ente o forma previdenziale o pensionistica complementare cui il Cliente abbia aderito, o dovesse risultare aver aderito.

Articolo 16 – Procedure concorsuali a carico dell'ATC.

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, il Cedente autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria a domandare alla procedura e al Fondo

di Garanzia INPS la liquidazione del TFR e delle ultime tre trattenute, rinunciandovi per le somme spettanti alla Cessionaria, riconoscendo in favore di quest'ultima la qualità di "avente diritto" ai sensi dell'art. 2 Legge n. 297 del 1982.

Il Cedente autorizza il Fondo di Garanzia presso l'INPS ad effettuare il pagamento dell'intero importo dovuto direttamente in favore della Cessionaria, sino alla concorrenza del credito residuo dichiarato da quest'ultima, sollevando l'INPS da qualsiasi responsabilità in proposito.

Il Cedente cede con effetto immediato in favore della Cessionaria, che accetta, qualsiasi somma dovuta dal Fondo di Garanzia INPS e/o dal Fondo di Tesoreria INPS o equivalente, sino a completa estinzione del prestito in oggetto, sia come erogazione una tantum per intero, mentre in caso di rendita o emolumento periodico mensile, nella misura del quinto.

Articolo 17 – Cambiamento di datore di lavoro o Pensionamento.

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente.

Il Cedente autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile concordata fino alla totale estinzione del finanziamento e in caso di cessazione del rapporto dovrà versare l'intero TFR alla Cessionaria sino alla concorrenza del credito residuo della stessa.

Le garanzie di cui al presente contratto si estenderanno automaticamente sino all'integrale rimborso del finanziamento:

(i) all'eventuale nuovo rapporto di lavoro che il Cedente instaurerà, oppure (ii) al trattamento pensionistico e/o previdenziale, anche integrativo del Cedente. A garanzia del rimborso del credito residuo della Cessionaria, pertanto il Cedente cede pro-solvendo a favore della Cessionaria stessa, che accetta, il quinto del proprio futuro stipendio, nonché cede pro-solvendo l'intero maturando trattamento di fine rapporto o equivalente nascente dal nuovo rapporto, sino alla concorrenza del predetto credito residuo.

Articolo 18 – Decadenza dal beneficio del termine.

La Cessionaria avrà facoltà di comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del Codice civile, anche nei seguenti casi:

- eventuale mancato perfezionamento o inefficacia della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC o dei Fondi Pensione o dell'INPS;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione che assiste il prestito;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno tre rate;
- variazione all'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento;
- qualora emergano dichiarazioni inesatte o reticenti rilasciate dal Cedente in fase di istruttoria nelle dichiarazioni contrattuali.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata;
- il capitale residuo;
- l'eventuale compenso previsto a titolo di penale;
- gli importi per eventuali interventi di recupero credito giudiziale;
- gli importi per eventuali interventi legali.

Articolo 19 – Cessione del contratto o diritti derivanti dal contratto.

Il Cedente autorizza il Cessionario e presta sin d'ora il proprio consenso ex art. 1406 c.c. affinché possa essere ceduto il presente contratto a terzi e/o i diritti ed i crediti derivanti dal contratto stesso e le relative garanzie.

Il cessionario del contratto avrà gli stessi diritti, privilegi, facoltà, garanzie previste in favore dell'attuale Cessionaria, autorizzando il Cedente in tal senso.

Articolo 20 – Assistenza alla clientela e richiesta di documentazione su singole prestazioni.

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente nr. 02/84253600 oppure all'indirizzo di posta elettronica info@wefinancespa.it.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin, disponibile sul sito www.monitorata.it.

Il Cedente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al momento della richiesta la Cessionaria deve indicare preventivamente al Cedente l'importo delle relative spese che possono riguardare i soli costi di produzione di tale documentazione.

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E TFR

Articolo 21 – Clausola di salvaguardia.

L'eventuale nullità, annullabilità, inefficacia di una clausola o parte di essa non inficerà la validità dell'intero contratto o della parte di clausola che risulti comunque efficace e l'eventuale contrarietà a norme inderogabili non ne comporterà la nullità poiché le Parti accettano e concordano l'applicazione del regime previsto dalla norma inderogabile confliggente, in quanto il Cliente avrebbe comunque concluso questo contratto (ad esempio anche con un importo di rata diverso e una maggiore durata del finanziamento).

Articolo 22 – Legge e normativa applicabile – Foro competente.

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto si rinvia agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile in materia di cessione del credito ed al D.P.R. n. 180/1950, al Testo Unico Bancario (TUB) e alla normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria.

Per ogni controversia tra Cedente e Cessionaria, sarà competente il foro di domicilio o residenza del Cliente. Qualora il Cedente non risultasse residente sul territorio italiano, sarà competente il Foro di Milano.

Articolo 23 – Reclami e Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Il Cedente, per qualsiasi contestazione relativa al rapporto con la Cessionaria derivante da questo contratto, potrà proporre gratuitamente reclamo anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oppure a mezzo posta ordinaria), da inoltrarsi a: We Finance S.p.A., presso la sede operativa P.zza della Repubblica 9, 20121 Milano, oppure a mezzo fax al nr. 02/84253699 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) reclami@wefinancespa.it; o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: pec@pec.wefinancespa.it.

La Cessionaria risponderà al Cedente, mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione, accogliendo o rigettando il reclamo e, in quest'ultimo caso, fornendo adeguata motivazione. Al ricevimento del reclamo la Cessionaria invierà una comunicazione di presa in carico con l'indicazione del tempo massimo entro cui verrà fornito un riscontro, e comunque nei tempi sopra indicati. In caso di rigetto del reclamo, ovvero se il Cedente non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto risposta, lo stesso potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Cessionaria stessa la relativa Guida riguardante l'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Articolo 24 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizione di procedibilità.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cedente, con la firma del Contratto di credito, concorda con il Cessionario nel sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal Contratto di credito a qualsivoglia organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia.

Resta comunque ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di ricorso all'ABF che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Articolo 25 – Comunicazioni e contatti.

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla

Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie. Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile ed indicare i propri recapiti.

Il Cliente acconsente a che tutte le comunicazioni possano essere effettuate anche mediante tecniche di comunicazione a distanza - "T.C.D." - (es. mediante utilizzo della posta elettronica o Short Message Script - S.M.S.), salvo non diversamente previsto dalla legge, con facoltà di richiedere per iscritto la modifica della T.C.D. eventualmente utilizzata. Il Cliente garantisce l'esclusiva titolarità dell'indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare comunicato ed esonera We Finance da responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all'indirizzo stesso o al numero fornito, anche in caso di trasferimento dello stesso.

Articolo 26 – Comunicazioni periodiche.

La Cessionaria invierà al Cedente, almeno una volta l'anno tramite comunicazione scritta all'indirizzo di residenza od a quello del domicilio dichiarato dal Cedente, o altro supporto durevole, le comunicazioni sull'andamento del rapporto mediante un rendiconto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la stessa si intende approvata. In ogni momento del rapporto il Cedente ha il diritto di cambiare la propria scelta relativa alla modalità di comunicazione utilizzata dalla Cessionaria per l'invio delle comunicazioni periodiche, inviandone apposita richiesta scritta alla Cessionaria a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Articolo 27 – Portabilità.

Il Cedente ha diritto di trasferire il contratto ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità o oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 28 – Vigilanza della Banca d'Italia.

La Cessionaria è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, n. 91 – 00184 Roma.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno

Il cliente

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del Modulo SECCI – Informazioni Europee Di Base Sul Credito Ai Consumatori.

FIRMA DEL CLIENTE

AGENTE/MEDIATORE/INTERMEDIARIO FINANZIARIO

LUOGO E DATA Milano

LUOGO E DATA Milano



Assistenza Clienti

Per qualsiasi richiesta e/o istanza il Consumatore potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

Telefono: 02.84253600 - Fax: 02.84253699

E-mail: info@wefinancespa.it - Sito Internet: www.wefinancespa.it

We Finance S.p.A. - Gruppo Cassa di Risparmio S.p.A. - Codice Gruppo 6085.5
Direzione e coordinamento Banca di Asti S.p.A.
Sede Legale: Via dell'Arsenale n. 19 – 10121 Torino – Sede Operativa: P.zza della Repubblica, 9 – 20121 Milano
iscritto al n. 164 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB
Capitale Sociale Euro 3.900.000,00 i.v.; C.F. 03839770264 e P.IVA 01654870052.
Codice destinatario S.d.I. 75HCYT1